



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Via Piave, 12 C.A.P. 27020
Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141 protocollo@comune.alagna.pv.it

**N. 126 Reg. Delib.
del 21/12/2019**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022. ULTERIORE AGGIORNAMENTO. DECRETO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL'8.5.2018, PUBBLICATO IN G.U. N. 173 DEL 27.7.2018.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore **dodici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Presiede il FERRARI Dott. Riccardo.

Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FERRARI Dott. Riccardo</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>SACCHI Giancarlo</i>	<i>Assessore</i>	Sì
<i>SEDINO Stefano</i>	<i>Assessore</i>	Sì
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Maria Lucia PORTA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig FERRARI Dott. Riccardo, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione in esame sono stati richiesti ed espressi da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio interessato i seguenti pareri, inseriti nella relativa deliberazione:

- in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Segretario Comunale, Responsabile;
- in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie F.F.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 39 della Legge 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli Organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 gli Organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della Legge 311/2004, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., non ricomprese nell'elenco allegato alla stessa Legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 ("Legge Finanziaria" per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli Organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997 e ss.mm.ii.;
- secondo l'art. 3, comma 10-bis del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo Decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

RICHIAMATI i seguenti atti in materia di programmazione dei fabbisogni del personale:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 15.7.2019, ad oggetto "*Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) – Anni 2020/2022. Approvazione*", presentata in Consiglio Comunale in data 29.7.2019 e approvata con Deliberazione n. 26 nella medesima data;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29.12.2018, ad oggetto: "*Rideterminazione della dotazione organica e definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021*", come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 15.7.2019;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.2.2019, ad oggetto: “*Piano del fabbisogno di personale 2019/2021. Aggiornamento ai sensi del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8.5.2018*”;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli Uffici ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

CONSIDERATO che nell’anno 2019 non si sono registrate cessazioni di personale dipendente ad alcun titolo, ma nell’anno 2020 è prevista un’uscita per mobilità volontaria di Istruttore tecnico-amministrativo, categoria C1 (posizione economica C4), part-time 32 ore settimanali, con decorrenza indicativamente prevista dal giorno 1.2.2020;

CONSIDERATO che, con il Decreto 8.5.2018, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.7.2018. In particolare, le linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle Amministrazioni Pubbliche, ferma l’autonomia organizzativa garantita agli Enti Locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti. La novità di maggior rilievo contenuta nel documento ministeriale è costituita dal superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate.

Secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la “nuova” dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una “dotazione di spesa potenziale massima” per l’attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni ed agli Enti Locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente;

RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., è pari ad € 198.310,00 determinata in relazione all’anno 2008;

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della Legge 183/2011 (“Legge di Stabilità” 2012), il quale ha introdotto l’obbligo, dall’1.1.2012, di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla rimodulazione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero, alla luce del Decreto del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 8.5.2018, sopra citato;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della *performance* dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014 e ss.mm.ii., il quale prevede che per gli anni 2020/2022 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

CONSIDERATO che negli anni 2020, 2021 e 2022 non sono, nel momento attuale, previste cessazioni di personale dipendente;

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario dal quale si desume che, in base alle cessazioni e ai resti assunzionali, negli anni 2020, 2021 e 2022, esistono margini assunzionali riferiti al quinquennio precedente, come definito D.L. n. 4/2019, art. 14 bis, comma 1, lett. a) che modifica il D.L. 90/2014 sostituendo il riferimento temporale del "triennio" per il conteggio dei resti assunzionali con "quinquennio" e che la spesa del personale in servizio risulterebbe pari a:

€ 181.834,59 per l'anno 2020;

€ 182.743,94 per l'anno 2021;

€ 183.410,60 per l'anno 2022;

CONSIDERATO, inoltre, che il 2018 è stato l'ultimo anno in cui si applica la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta per il triennio 2016-2018 dalla Legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 228, Legge 208/2015) e, in conseguenza di ciò, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 che consente agli Enti Locali il superamento del turn over e capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

DATO ATTO, del resto, che il Comune di Alagna, in quanto Ente Locale con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 562, della Legge 296/2006;

CONSIDERATO che l'Ente intende procedere per il triennio 2020/2021/2022 all'assunzione di nuovo personale;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006, n. 296 ("Legge Finanziaria" 2007) e ss.mm.ii., il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

VERIFICATI, inoltre, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto all'anno 2008, pari a €. 198.310,00;

- ha rispettato il saldo di finanza pubblica nell'anno 2019 inviando nei termini prescritti la relativa certificazione;

- ha approvato il Piano delle azioni positive per le pari opportunità – triennio 2020/2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 29.12.2018 ed inserito nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 di cui agli atti precedentemente citati;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta e rispetterà le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68;

VISTO l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO, altresì, il C.C.N.L. vigente;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue:

a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (anno 2008), è pari ad € 198.310,00=;

b) a seguito della rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., non emergono situazioni di personale in esubero;

c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa di € 181.834,59 per l'anno 2020, € 182.743,94 per l'anno 2021, € 183.410,60 per l'anno 2022;

d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati viene previsto di procedere ad assunzione di personale per il triennio 2020/2021/2022;

e) il programma occupazionale triennio 2020/2022 allegato;

2) di DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 194.515,59 per l'anno 2020 al lordo delle componenti escluse pari ad € 12.681,00, € 195.424,94 per l'anno 2021 al lordo delle componenti escluse pari ad € 12.681,00 ed ad € 196.119,60 per l'anno 2022 al lordo delle componenti escluse pari ad € 12.709,00, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione

vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) (**allegato A**);

3) di APPROVARE l’allegata dotazione organica e il piano occupazionale per il triennio 2020/2022 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegato B**);

4) di PUBBLICARE il presente Piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la “Dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

5) di TRASMETTERE il presente Piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

6) di DISPORRE che la presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sia trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.8.2000, art. 134, comma 4;

CON separata votazione unanime favorevole, legalmente espressa per alzata di mano

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 – Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022. ULTERIORE AGGIORNAMENTO. DECRETO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMINISTRAZIONE DELL'8.5.2018, PUBBLICATO IN G.U. N. 173 DEL 27.7.2018.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORTA Maria Lucia

Alagna, li 21.12.2019

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabilità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE F.F.
F.to PORTA Maria Lucia

Alagna, li 21.12.2019

.....

Pareri inseriti nella deliberazione della Giunta Comunale N. 126 del 21.12.2019

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
f.to FERRARI Dott. Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Alagna, lì 23/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, pubblicazione online, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

Alagna, lì 23/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alagna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maria Lucia PORTA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Alagna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE